

## Egitto

ARTICOLO 5 BIS<sup>2</sup>. Il ripudiante deve far redigere l'atto di ripudio dal notaio (*al-muwaṭṭiq*) competente entro trenta giorni da quando lo ha pronunciato.

La moglie ripudiata si considera a conoscenza del ripudio se è presente alla redazione dell'atto da parte del notaio. In caso contrario, spetta al notaio dargliene notizia personalmente, tramite ufficiale giudiziario. Il notaio deve consegnare copia dell'atto di ripudio alla donna ripudiata o al suo rappresentante (*al-nā'ib*), secondo le procedure che saranno disposte da un apposito decreto del Ministro della Giustizia.

Gli effetti del ripudio si producono dal giorno in cui è pronunciato, a meno che esso non sia celato dal marito alla moglie. Gli effetti relativi alla successione e agli altri diritti a contenuto patrimoniale si producono dalla data in cui la donna ne viene a conoscenza.

## II. Contrasto tra i coniugi e divorzio per danno

ARTICOLO 6. La moglie, se sostiene che il marito le causi danno sì da rendere impossibile la continuazione della vita coniugale, può chiedere al giudice il divorzio. Questi, se accerta il danno e non riesce a riconciliarli, pronuncia ripudio definitivo. Se invece rigetta la domanda, e la moglie continua a lagnarsi senza poter provare il danno, il giudice nomina due arbitri, e decide secondo quanto stabilito dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 11.

ARTICOLO 7<sup>3</sup>. I due arbitri devono essere di buona reputazione e vanno scelti, se possibile, dalle famiglie dei due coniugi. Se non è possibile, vanno comunque scelti fra chi ha conoscenza della situazione dei due coniugi ed è in grado di riconciliarli.

ARTICOLO 8<sup>4</sup>. a) Il decreto di nomina dei due arbitri deve contenere le date di inizio e di fine del loro incarico, che non può comunque superare i sei mesi. Il tribunale ne dà notizia a loro e alle parti. Fa inoltre giurare i due arbitri che eseguiranno il loro incarico con giustizia e fedeltà.

b) Il tribunale può concedere ai due arbitri una dilazione per una sola volta e per un periodo non superiore ai tre mesi. Se i due arbitri non presentano la loro relazione, si considererà che non abbiano potuto raggiungere un accordo.

ARTICOLO 9<sup>5</sup>. Il rifiuto di uno dei due coniugi a essere presente alla seduta di arbitrato, dopo esserne stato avvertito, non influisce sul corso dell'arbitrato.

Gli arbitri devono individuare le cause del dissenso tra i due coniugi e sforzarsi di conciliarli in qualsiasi modo.

ARTICOLO 10<sup>6</sup>. Se i due arbitri non riescono a riconciliarli:

1) nel caso in cui la colpa sia tutta del marito, suggeriscono il divorzio che vale ripudio definitivo<sup>7</sup>, senza pregiudizio alcuno per i diritti derivanti alla donna dal matrimonio e dal divorzio;

2) se la colpa è tutta della moglie, suggeriscono il divorzio dietro un corrispettivo adeguato da essi stabilito a carico della moglie;